



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silveti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Diego Corapi	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 15/02/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente stipulava con la finanziaria resistente il 1.4.1997 un contratto di cessione quinquennale (60 rate) che estingueva successivamente in data 8.10.1998; stipulava poi una cessione decennale (120 rate) il 25.10.1998 anch'esso estinto il 5.11.2002; perfezionava quindi una nuova cessione il 25.10.2002.

Dopo ulteriori cinque anni la ricorrente nuovamente chiudeva il prestito acceso nel 2002 (conteggio di estinzione 29.10.2007) ed accendeva un finanziamento perfezionato il 23.10.2007, anch'esso da ultimo estinto (24.11.2011).

In data 14 giugno 2012, tramite un legale, la ricorrente contestava i conteggi di estinzione dei prestiti rimborsati in quanto: "in tre dei quattro conti estinti non vengono riconosciuti rimborsi di sorta in merito a commissioni e spese assicurative mentre nell'altro viene riconosciuto un rimborso per oneri gestionali di € 255,60 ... somma inadeguata e del tutto arbitraria".

Il legale contesta altresì l'opacità delle disposizioni contrattuali sulla natura degli oneri che "impedisce di fatto una quantificazione dei componenti di costo da

restituire in caso di estinzione anticipata; contesta anche i continui rinnovi (come anche stigmatizzato dalla Banca d'Italia nella Comunicazione del novembre 2009) ad esclusivo vantaggio della società finanziaria senza effettuare nessun rimborso delle commissioni anticipate.

Il 20.7.2012 la finanziaria forniva riscontro al reclamo specificando che:

- i diritti rivenienti dai contratti stipulati nel 1997 e nel 1998 sono prescritti;
- in merito alle altre due operazioni di finanziamento conferma i conteggi di estinzione che soddisfano il testo allora vigente dell'art. 125 secondo comma e l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992. In particolare l'intermediario afferma di aver calcolato il capitale residuo ai fini del conto estintivo utilizzando la formula matematica riportata nel D.M. 8 luglio 1992 cui fa rinvio l'art. 3 co. 2 e di aver quindi restituito un importo di € 150,00 per un contratto e di € 255,60 per l'altro. Specifica che il rimborso degli "oneri gestionali" è stato calcolato con riferimento ai costi industriali sostenuti (€ 3,60 per ogni rata non maturata a rata).

Nel corso di settembre 2012 il legale presentava ricorso richiamando le richieste già formulate in sede di reclamo, sostenendo peraltro che i finanziamenti sono da ritenere "un unico prestito".

Il legale della ricorrente chiede "l'equo ristoro di commissioni e spese assicurative non rimborsate in sede di estinzione anticipata di quattro operazioni di cessione del quinto" stipulate con la finanziaria resistente, ritenendole "riconducibili ad un'unica operazione di finanziamento".

Chiede in particolare la somma di € 7.998,65 ed il rimborso delle spese legali per € 650,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario non esamina nel merito la questione della legittimità delle somme richieste in quanto ritiene il ricorso improcedibile.

In particolare afferma che sono prescritti i diritti eventualmente derivanti dai contratti più antichi mentre per gli altri due si eccepisce la loro anteriorità alla data del 1.1.2009 e perciò esclusi dalla competenza temporale dell'ABF.

In conclusione, l'intermediario resistente – che non esamina nel merito la questione - ritiene il ricorso improcedibile.

Diritto

L'intermediario eccepisce l'incompetenza temporale del Collegio adito ed occorre quindi affrontare in via pregiudiziale tale questione.

Le disposizioni sull'ABF emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009 ed aggiornate con provvedimento del 13 novembre 2011 (in attuazione della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008) applicabili *ratione temporis* al caso in esame prevedono che l'ABF può decidere sulle controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, purché le operazioni o i comportamenti contestati siano successivi al 1° gennaio 2009 (Sezione I, paragrafo 4).

Per i contratti stipulati prima di tale data, ma che hanno continuato a produrre effetti tra le parti anche successivamente, i Collegi hanno ripetutamente affermato, sulla base di un orientamento consolidato, che è necessario distinguere i casi in cui le contestazioni mosse dalla ricorrente all'intermediario attengono alla fase di costituzione del rapporto contrattuale – e che pertanto sono fuori dalla competenza dell'ABF – da quelli che attengono alla sua esecuzione (ex multis Collegio di Milano, dec. n. 1547/2011; più di recente, Collegio di Roma, dec. n. 2928/2012).

Nella vicenda sottoposta all'esame di questo Collegio emerge con chiarezza che tre dei quattro contratti sono stati stipulati ed estinti prima del 1° gennaio 2009 (ed in particolare risultano estinti nelle seguenti date: 01/05/1997, 01/10/1998, 01/12/2002). Per questi contratti l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* è fondata e merita accoglimento.

In senso opposto invece occorre delibare circa la medesima eccezione con riguardo al quarto contratto che risulta stipulato nel 2007 e che poi è stato estinto nel novembre 2011. Ed invero con riferimento a tale contratto si controverte non di vizi genetici del rapporto, ma della sua esecuzione in quanto l'operazione contestata è proprio quella di estinzione anticipata eseguita nel novembre 2011 e che, quindi, rientra nel limite temporale posto alla competenza dell'ABF.

Per questi motivi l'eccezione di incompetenza temporale proposta dall'intermediario in relazione al contratto stipulato nel 2007 ed estinto nel 2011 non può trovare accoglimento.

Priva di pregio peraltro appare l'argomentazione della parte ricorrente che al fine di sostenere la "competenza temporale dell'ABF" per tutti i contratti sostiene che i quattro finanziamenti di cessione del quinto siano riconducibili ad una unica

operazione (e ciò in relazione alla c.d. “pratica dei rinnovi”). Sulla questione dei “rinnovi” l’art. 39 DPR 180/1950 pone limiti temporali e condizioni specifiche che invero nella fattispecie risultano rispettate.

Nel merito l’oggetto della presente controversia concerne il diritto della cliente al rimborso di una parte dei costi affrontati per la conclusione del contratto di cessione del quinto, con specifico riguardo alle commissioni e alle spese riferibili al periodo di finanziamento non goduto.

Questo Collegio ha già affrontato controversie analoghe pervenendo all’accoglimento dei relativi ricorsi (per tutte si rinvia alla decisione n. 2144/2011) ed anche per il ricorso in esame sussistono i presupposti per pervenire ad un esito positivo.

Sulla questione occorre ricordare che il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato (ex art. 125, comma 2, TUB, nella previgente formulazione), considerando altresì che «tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo» (art. 3, primo comma, decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992). Disciplina, peraltro, da ultimo confluita nell’art. 125-sexies del TUB, introdotto dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141: norma sostanzialmente ricognitiva di quella sopra riportata.

Non vi è dubbio pertanto in ordine al diritto del cliente ad ottenere il rimborso di una parte delle commissioni versate per intero in fase di estinzione anticipata del finanziamento.

Alla luce della disciplina anzidetta, acquista primario rilievo la distinzione tra somme richieste dall’intermediario a fronte di prestazioni già rese, dunque godute dal cliente, e somme che costituiscono il corrispettivo di attività non ancora eseguite, delle quali il cliente avrebbe dovuto godere in futuro qualora non avesse esercitato la facoltà di estinzione anticipata. Tale distinzione è decisiva in quanto, stante la cessazione del rapporto, l’intermediario potrà ottenere solo le prime, ma non anche le seconde, essendo queste ultime relative a prestazioni ancora da rendere.

Con *Comunicazione* del 10 novembre 2009, la Banca d’Italia ha evidenziato che, nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della

pensione e nelle fattispecie ad essi assimilabili, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito, a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata, includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti, per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi.

Nella medesima *Comunicazione*, la Banca d'Italia ha inoltre precisato che tra i costi menzionati nell'art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 8 luglio 1992, sono da ricomprendere anche quelli sostenuti per il pagamento dei premi delle polizze assicurative "richieste per legge" (il riferimento è all'art. 54, D.P.R. 5.1.1950, n. 180, che fa riferimento all'assicurazione sulla vita e a quella contro i rischi di impiego). A seguito di tale puntualizzazione – ribadita successivamente con la Comunicazione in data 7 aprile 2011 – la fondatezza delle richieste di rimborso (per la quota non maturata) dei premi di assicurazione pagati in via anticipata avanzate nei confronti degli intermediari bancari dai soggetti ai quali il finanziamento è stato erogato non è revocabile in dubbio (in termini, Collegio di Roma, dec. 962/2012).

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'intermediario resistente aveva già riconosciuto al cliente nel conteggio di anticipata estinzione (relativo al contratto estinto nel 2011) un rimborso delle commissioni dell'istituto finanziatore per euro 255,60. Tuttavia, tale conteggio è risultato inappagante per la ricorrente che richiede il riconoscimento di una somma evidentemente conforme al criterio di equità previsto dalla norma invocata e, con specifico riferimento al contratto in questione, per un importo complessivo di euro 2.059,00.

Alla luce di quanto sopra e rinviando alla motivazione della decisione di questo Collegio n. 2144/2011 (in attuazione del principio di cui all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) è possibile passare alla determinazione della entità del rimborso procedendo alla ripartizione del totale degli oneri sostenuti per il numero totale delle rate in cui era articolato il finanziamento. Si otterrà così l'importo pro rata degli oneri accessori non imputabili al consumatore.

In proposito rileva il Collegio che il cliente ha affrontato i seguenti oneri: euro 785,86 per commissioni dell'istituto finanziatore, euro 2.804,76 per commissioni intermediario finanziario, euro 321,97 per costi assicurativi, per un totale di euro 3.912,59.

Applicando perciò alle commissioni ed alle spese il c.d. metodo pro-quota si perviene ai seguenti importi: per le commissioni dell'istituto finanziatore risulta dovuto l'importo di euro 465,05 ($\text{€ } 785,86 / 120 = \text{€ } 6,55 \times 71 = \text{€ } 465,05$ dal quale però occorre detrarre l'importo già rimborsato di euro 255,60; residuando a debito la somma di euro 209,45), per commissioni intermediario finanziario risulta dovuto l'importo di euro 1.659,27 ($\text{€ } 2.804,76 / 120 = \text{€ } 23,37 \times 71 = \text{€ } 1.659,27$).

Medesimo criterio deve essere applicato ai costi assicurativi per i quali risulta dovuto l'importo di euro 190,28 ($\text{€ } 321,97 / 120 = 2,68 \times 71 = \text{€ } 190,28$).

Riepilogando emerge che la somma dovuta in restituzione (con riferimento al previsto intero periodo di ammortamento) dovrà essere pari ed euro 2.059,00 che coincide con quella domandata dalla ricorrente con specifico riferimento al contratto estinto nel 2011.

Dal punto di vista soggettivo, non può però trascurarsi che l'intermediario resistente nell'ambito del contratto de quo abbia agito quale soggetto procuratore della banca che ha materialmente erogato il finanziamento. Tale circostanza non appare tuttavia decisiva per ritenere che l'odierna resistente possa andare esente da responsabilità circa la mancata restituzione alla ricorrente delle somme dovute.

Nella specie, è infatti individuabile, secondo il Collegio, una rilevante violazione dei principi di correttezza e buona fede e di protezione della controparte che avrebbero dovuto caratterizzare anche l'operato dell'intermediario, nella sua qualità di mandatario del soggetto con cui la ricorrente ha stipulato il contratto di finanziamento (in termini, Collegio di Roma, dec. 962/2012).

Tale violazione appare essersi concretizzata nella fase di formazione del consenso, con la sottoposizione alla ricorrente del contratto contenente clausole penalizzanti il cliente/consumatore soprattutto nella eventuale fase di estinzione anticipata. Da tale punto di vista, la responsabilità dell'intermediario resistente può essere affermata alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c., posto che la posizione di quest'ultimo – che si è inserito nello svolgimento di trattative tra altri soggetti al fine di agevolare la positiva conclusione, similmente a quanto avviene per il patrocinante nelle lettere di patronage – “è ben diversa da quella di un terzo che accidentalmente venga a interferire in una vicenda precontrattuale a lui estranea, e tale diversità è sufficiente a giustificare l'applicazione di quelle regole di diligenza, di correttezza e di buona fede dettate proprio al fine di evitare che quanti partecipano alle trattative possano essere pregiudicati da



comportamenti altrui scorretti (art. 1337 c.c.) o anche solo negligenti (art. 1338 c.c.)” (Cass. 27 settembre 1995, n. 10235).

La suddetta violazione ad opera dell'intermediario resistente ha trovato ulteriore certificazione, peraltro, nella fase esecutiva del contratto stipulato dalla ricorrente con la banca erogante il finanziamento. Appare rilevante, in proposito, proprio la circostanza dell'invio alla ricorrente del conteggio di estinzione anticipata che oggi quest'ultima contesta. In tale conteggio sono infatti puntualmente recepiti i penalizzanti ed illegittimi importi previsti nel contratto.

Dalla responsabilità di siffatta natura discende l'obbligo per l'intermediario resistente di risarcire i danni subiti dalla ricorrente. Ed invero, “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto” (Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724).

L'intermediario dovrà pertanto risarcire alla ricorrente i danni subiti, quantificabili, in base al predetto criterio, in misura pari all'importo totale di euro 2.059,00 (duemilacinquantanove/00) corrispondente all'equa riduzione del costo complessivo del credito alla quale la ricorrente ha diritto.

Quanto alla richiesta di rimborso per spese di assistenza legale (da intendersi quale domanda risarcitoria), il Collegio osserva che se è ben vero che la procedura dinanzi all'ABF non richiede l'assistenza di un avvocato, tuttavia non può disconoscersi la rilevanza, sotto il profilo del danno patrimoniale, delle spese che la parte abbia dovuto comunque sostenere per veder accolte le sue ragioni. Ciò posto, ritiene che le spese in questione possano essere liquidate in via equitativa nell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) e conseguentemente ne dispone il versamento in favore della ricorrente ponendolo a carico dell'intermediario resistente (oltre le spese liquidate in dispositivo).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1662 del 27 marzo 2013

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE